

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 426 DI DATA 20 Novembre 2015

OGGETTO:

Aquaspace S.p.A. – stabilimento sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40. Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014 alla ditta Aquaspace S.p.A. (di seguito Ditta), con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9, relativa allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 e per lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, ed i relativi allegati;

visto il successivo aggiornamento dell'AIA adottato con propria determinazione n. 284 del 18 dicembre 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2015 il termine entro il quale la Ditta deve trasmettere "una relazione che descriva l'esito della sperimentazione del convogliamento in un unico punto di emissione dei reflui aeriformi provenienti dalle sezioni di entrata e di uscita di almeno un "vaporizzo" ed è stato rettificato il termine entro il quale la Ditta deve trasmettere "uno studio che descriva i risultati della campagna di sperimentazione effettuata sulle acque in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti";

visto il successivo aggiornamento dell'AIA adottato con propria determinazione n. 299 del 3 settembre 2015, con il quale è stato prescritto alla Ditta di mantenere installato il filtro mobile a carboni attivi in corrispondenza del punto di emissione identificato con la sigla E21, al fine di garantire il rispetto continuativo dei limiti in concentrazione fissati in AIA;

vista la nota di data 30 settembre 2015, ns. prot. n. 498854, con la quale la Ditta:

- presenta una relazione con la quale descrive gli esiti della sperimentazione effettuata sui "vaporizzi" presenti nello stabilimento nel reparto "Tintura su maglia", effettuata al fine di valutare il convogliamento in un unico punto di emissione dei reflui aeriformi provenienti dalle sezioni di entrata e di uscita di dette unità;
- chiede che venga autorizzato il nuovo punto di emissione identificato con la sigla E19A nel reparto "Tintura diretta su filo", ove verranno convogliati i reflui aeriformi prodotti dalla nuova linea denominata "Superba 2" (unità produttiva M19A) che sostituirà le attuali linee denominate "Superba 2" e "Superba 3";
- chiede di poter installare 2 nuovi impianti pilota, denominati "Superba a 3 fili" e "Superba "Heat-Set", al fine di sviluppare nuovi prodotti e eseguire test sui prodotti finiti;
- chiede di poter adibire un'area all'interno del capannone al deposito preliminare di rifiuti conferiti all'impianto in recipienti mobili (operazione di smaltimento D15), fino ad un massimo di 40 m³:
- chiede di poter trattare conto terzi presso l'impianto alcune nuove tipologie di codici CER, ed in particolare i rifiuti identificati con i codici CER 04.02.16* ("tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose"), CER 04.02.17 ("tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16"), CER 07.06.12 ("fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11"), CER 08.03.12* ("scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose"), CER 08.03.13 ("scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12"), CER 18.01.04 ("rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)"), CER 19.02.04 ("miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso"), CER 19.06.04 ("digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani"), senza modificare il quantitativo massimo autorizzato;

considerato che secondo quanto riportato dalla Ditta nella nota del 30 settembre 2015, la possibilità di convogliare in un unico punto di emissione le sezioni di entrata e di uscita può determinare "alcune problematiche di tipo tecnico ed interferenze negative sul processo produttivo", in quanto:

- "le sezioni di entrata ed uscita del vaporizzo hanno temperature molto diverse fra loro (l'entrata è molto più calda), pertanto unire fra loro le emissioni delle distinte sezioni potrebbe provocare la formazione di condense", con "gocciolamenti sulla maglia prima dell'entrata nel tunnel del vaporizzo, quando il colore non è ancora fissato" e conseguente "scadimento della qualità del processo di tintura";
- "la distanza fra i camini da unire (entrata ed uscita dei vaporizzi) è pari a oltre 10 m": per tale motivo un eventuale collegamento tra loro presenterebbe delle "incognite legate alla distanza, che potrebbe rendere necessario un intervento di modifica degli attuali sistemi di estrazione, di cui non sono del tutto note le conseguenze e la compatibilità con la gestione del processo produttivo";

rilevato che la Ditta, in alternativa a quanto riportato al punto precedente, propone di convogliare in un unico camino (che sarà identificato con la sigla E30#) le sezioni di uscita dei tunnel di vaporizzo di tutte le 3 linee di tintoria ad oggi attive (unità produttive M6, M7 ed M8 facenti parte delle linee denominate rispettivamente "Tintoria 1", "Tintoria 2" e "Tintoria 3"), che attualmente vengono convogliate in 3 punti di emissione distinti (identificati con le sigle E6, E7 ed E8);

preso atto che la Ditta attualmente non intende convogliare al nuovo punto di emissione E30# i reflui aeriformi che si generano nella sezione di uscita della linea denominata "*Tintoria* 4" (unità produttiva M16), in quanto l'utilizzo di tale linea è attualmente sospeso, come riportato dalla stessa Ditta con nota di data 27 novembre 2013, ns. prot. n. 648338;

rilevato altresì che la Ditta non ritiene opportuno convogliare in un unico punto di emissione le sezioni di entrata dei vaporizzi sopra menzionati, in quanto il loro convogliamento potrebbe dar luogo a formazione di condense che potrebbero danneggiare il processo produttivo;

preso atto inoltre che la Ditta intende convogliare in un unico punto di emissione (che sarà identificato con la sigla E31##) i gas di combustione provenienti dai forni di combustione della linea denominata "*Tintoria 3*" (unità produttiva M10), che attualmente vengono convogliati in due distinti punti di emissione (identificati con le sigle E10 ed E10 A);

rilevato che le modifiche che la Ditta intende apportare in corrispondenza dei punti di emissione identificati con le sigle E30# ed E31## non sono da ritenersi sostanziali ai fini delle emissioni in atmosfera, in quanto non comporteranno un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni, né altereranno le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse:

considerato che l'AIA vigente autorizza la Ditta ad utilizzare 3 distinte macchine nel reparto denominato "Tintura diretta su filo" (denominate "Superba I", "Superba 2" e "Superba 3", identificate rispettivamente con le unità produttive M17, M19 ed M20) che sono convogliate rispettivamente ai punti di emissione identificati con le sigle E17, E19 ed E20;

preso atto che l'unità produttiva M20, seppur autorizzata, non è stata ancora installata;

rilevato che la Ditta intende sostituire l'attuale unità produttiva M19 (in grado di lavorare 24 fili contemporaneamente) con una di maggiore potenzialità (unità produttiva M19A, in grado di lavorare fino a 48 fili contemporaneamente), rinunciando contestualmente ad installare l'unità produttiva M20, in grado anch'essa per lavorare fino a 24 fili contemporaneamente;

rilevato altresì che la Ditta intende mantenere in funzione gli attuali gruppi di vaporizzo, lavaggio, essiccazione e bobinatura delle linee "Superba 2" e "Superba 3", aventi ognuna capacità di trattare fino a 24 fili contemporaneamente, ove verranno inviati per essere trattati i fili lavorati dall'unità produttiva M19A;

preso atto che il nuovo impianto pilota denominato "Superba a 3 fili" è "un impianto a scala ridotta ma con le medesime funzionalità e regolazioni degli impianti Superba utilizzati per la produzione reale" e che "sarà impiegato per la produzione di quantitativi estremamente ridotti di filo tinto (normalmente per lotti di 3 bobine), necessari per l'evoluzione di nuove specialità in linea con le esigenze e le richieste del mercato";

preso atto altresì che il nuovo impianto pilota denominato "Superba Heat-Set" ha "lo scopo di testare le caratteristiche del filo tinto prodotto ed eventualmente rilavorato in altri stabilimenti del gruppo, sottoponendolo a condizioni di particolare stress (vapore, alta temperatura, alta pressione) per osservare la risposta in termini di proprietà meccaniche e cromatiche";

rilevato altresì che i reflui aeriformi che si generano nell'impianto pilota denominato "Superba Heat-Set" a livello della sezione di vaporizzo verranno convogliati al punto di emissione identificato con la sigla E32, mentre l'impianto denominato "Superba a 3 fili" non darà luogo ad alcuna emissione convogliata in atmosfera;

considerato che i due nuovi impianti pilota in parola:

- daranno origine a quantitativi molto ridotti di reflui liquidi che saranno inviati all'impianto di trattamento biologico presente nello stabilimento;
- non determineranno un aumento della capacità produttiva della linea di tintoria, in quanto "tali impianti non hanno come obiettivo quello di contribuire alla produzione, bensì di eseguire specifiche campagne per testare e sviluppare nuove specialità, poi eventualmente prodotte (per la vendita) sugli altri impianti o in altri stabilimenti";

ritenuto in ogni caso opportuno prescrivere un autonomo controllo periodico con cadenza annuale in corrispondenza del punto di emissione E32, in analogia a quanto già disposto per le emissioni in atmosfera E4 ed E5;

considerato che la Ditta intende utilizzare la nuova area denominata "Stoccaggio in cisternette/fusti (D15)" nella planimetria trasmessa in data 30 settembre 2015, ns. prot. n. 498854 (di seguito Planimetria), per lo stoccaggio dei rifiuti conferiti all'impianto in recipienti mobili (fusti/cisternette), al fine di ottimizzare le modalità di ricezione del rifiuto in ingresso proveniente direttamente dai siti di produzione e per poter effettuare la loro graduale additivazione in linea sugli impianti di trattamento;

considerato che "il deposito preliminare D15 è funzionale solo alla gestione del rifiuto trattato sulle linee dell'impianto, e non allo stoccaggio intermedio prima dell'invio ad altro centro di trattamento autorizzato", eccezion fatta per la fattispecie di rifiuti derivanti da interventi di emergenza;

considerato inoltre che detta area è posizionata in una zona del capannone coperta e pavimentata, dotata anch'essa di un sistema di captazione e raccolta di eventuali perdite che vengono recapitate direttamente all'impianto di depurazione presente nello stabilimento;

considerato che detti rifiuti verranno scaricati dai mezzi e depositati nella nuova area mediante carrello elevatore;

rilevato altresì che la Ditta intende dotare l'area in parola di apposito bacino di contenimento di capacità adeguata a quella dei recipienti che su di essi verranno collocati, per trattenere eventuali perdite dai contenitori;

considerato che l'attività descritta dalla Ditta, che prevede operazioni di svuotamento dei contenitori (fusti/cisternette) predisposti dai diversi produttori, può essere correttamente ricompresa nell'operazione di stoccaggio D15, dal momento che non viene modificata la natura intrinseca del

rifiuto di partenza e che l'attività è propedeutica esclusivamente ai successivi trattamenti effettuati presso l'impianto di depurazione medesimo (operazioni di smaltimento D8 e D9), anche se genera altre tipologie di rifiuti quali i fusti/cisternette svuotati del loro contenuto, che dovranno essere identificati con il codice CER 15.01.xx;

preso atto che la Ditta intende creare un'apposta area per il lavaggio dei suddetti contenitori (fusti/cisternette) "allestita tramite bacino di raccolta, eventualmente mobile, collegato alla rete di captazione delle acque che serve l'area del cosiddetto "ambito A" e che i reflui decadenti dalle operazioni pulizia dei contenitori verranno recapitati "nella rete di raccolta esistente ed interamente avviata a trattamento chimico-fisico, a livello della vasca di rilancio RD-RO ed alla vasca V1B";

preso atto che la Ditta intende posizionare alcune cisternette in un'apposita area denominata "oli/morchie da linea rifiuti oleosi" in Planimetria, in corrispondenza degli impianti di trattamento dei rifiuti oleosi, al fine di effettuare un'ulteriore separazione dalla fase acquosa di morchie ed oli;

preso atto in particolare che la frazione acquosa separata all'interno delle cisternette verrà re-inviata in testa all'impianto di depurazione, mentre gli oli e le morchie verranno destinati a recupero/smaltimento presso un impianto esterno autorizzato;

considerato che detto ulteriore trattamento, che può essere ricompreso nell'operazione di smaltimento D9 già autorizzata, consente alla Ditta di migliorare la separazione della frazione da conferire ad altri impianti, ottimizzando in questo modo il trattamento del rifiuto così ottenuto negli impianti esterni di destino, riducendone fra l'altro il quantitativo prodotto;

vista la nota di data 22 ottobre 2015, ns. prot. n. 541023, con la quale la Ditta:

- "richiede di annullare la richiesta di ampliamento dell'elenco dei codici CER autorizzati al trattamento nell'impianto" presentata in data 30 settembre 2015;
- trasmette il piano di gestione operativo e monitoraggio ambientale (PGO) aggiornato con le ultime modifiche;
- trasmette il piano di monitoraggio e controllo aggiornato in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, inserendo nella scheda 5.2 "Sistemi di contenimento e controllo" le modalità con cui la Ditta intende monitorare la capacità di adsorbimento del filtro mobile a carboni attivi posto a presidio dell'emissione E21;

vista la nota inviata in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989, con la quale la Ditta chiede, tra l'altro, "la riattivazione della domanda di inserimento di n. 8 nuovi codici CER nell'elenco di quelli autorizzati al trattamento nell'impianto di smaltimento conto terzi (04 02 16*, 04 02 17, 07 06 12, 08 03 12*, 08 03 13, 18 01 04, 19 02 04*, 19 06 04)" e "richiede di aggiungere anche il codice CER 16 01 15 (liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*)", dalla stessa dimenticato per errore nella precedente richiesta";

rilevato che la Ditta nella medesima nota chiede che venga stralciata dall'AIA l'autorizzazione a poter accettare presso l'impianto i rifiuti identificati con i codici CER 04.01.03* ("bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida"), 07.01.04* ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.02.04* ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.03.03* ("solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.05.04* ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.05.04* ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.07.03* ("solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.07.04* ("altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 07.07.04* ("altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri"), 05.01.05* ("perdite di olio"), 08.03.19* ("oli disperdenti"), 13.05.06* ("oli prodotti dalla separazione olio/acqua"), 13.08.01* ("fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione") e 13.08.02* ("altre emulsioni");

sentito per le vie brevi l'Ufficio per le valutazioni ambientali, che ha affermato che la modifica ai codici CER che la Ditta è autorizzata a trattare presso l'impianto di depurazione:

- "non risulta sostanziale ai fini della valutazione di impatto ambientale in quanto i nuovi codici CER richiesti risultano coerenti come tipologia, stato fisico e grado di pericolo a quanto già valutato";
- "non necessita di una nuova localizzazione in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 2, del DPP 9-99/Leg/2002", in quanto "non vengono apportate modifiche impiantistiche, né cartografiche dell'area dell'impianto, poiche i nuovi rifiuti da trattare sono compatibili con le caratteristiche tecniche dell'impianto e continuano ad essere soddisfatte le esigenze di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale";

considerato che la Ditta si impegna ad accettare presso l'impianto i nuovi codici CER solo qualora presentino caratteristiche fisiche tali da non inficiarne la pompabilità mediante sistemi elementari di trasferimento fluidi (in primis, le pompe);

considerato inoltre che la variazione dei codici CER autorizzati al trattamento non varierà le modalità gestionali dell'impianto, ne verranno modificate la dotazione impiantistica, le operazioni di trattamento (operazioni di smaltimento D8, D9, D13, D14 e D15) e le soluzioni tecnologiche per il trattamento dei rifiuti rispetto a quelle attualmente autorizzate;

preso atto che la richiesta di inserimento dei nuovi codici CER non porterà ad un aumento dei quantitativi di rifiuti smaltiti presso l'impianto di depurazione in questione;

considerato che le nuove tipologie di rifiuti pericolosi che la Ditta chiede di poter trattare presso l'impianto presentano le stesse classi di pericolosità già autorizzate presso la piattaforma di smaltimento;

visto il verbale dell'incontro di data 1 ottobre 2015, ns. prot. n. 528621, nel corso del quale funzionari del SAVA, dell'APPA e dell'Agenzia provinciale per la depurazione (ADEP) hanno stabilito di subordinare l'autorizzazione alla Ditta a trattare nuovi codici CER al fatto che la stessa specifichi nel dettaglio le modalità di trattamento presso il proprio impianto;

considero a tale proposito che la Ditta in data 16 novembre 2015 ha trasmesso anche il PGO aggiornato, all'interno del quale sono descritte le modalità di trattamento di tutti i codici CER che la Ditta è autorizzata a trattare presso l'impianto;

vista la nota di data 6 maggio 2015, ns. prot. n. 241701, con la quale la Ditta comunica che a partire dal 1 giugno2015 "le caratteristiche di pericolo H ammesse in base all'A.I.A. ...saranno convertite nelle corrispondenti caratteristiche di pericolo HP previste dal Regolamento (UE) n. 1357/2014, quindi recependo le eventuali variazioni derivanti dalle modifiche nella definizione delle caratteristiche di pericolo stesse";

stabilito di approvare il PMC presentato dalla Ditta in data 22 ottobre 2015, così come modificato in data 16 novembre 2015, che riporta le modalità con cui la Ditta intende monitorare la capacità di adsorbimento del filtro mobile a carboni attivi posto a presidio dell'emissione E21;

preso atto che la Ditta con nota di data 5 novembre 2015, ns. prot. n. 568550, ha comunicato di aver dismesso definitivamente l'unità termica M11 "già da tempo fuori servizio";

ritenuto opportuno, al fine di una migliore leggibilità del provvedimento autorizzativo, stralciare dall'allegato "Prescrizioni gestionali, valori limite, frequenza e metodiche di controllo" la tabella

relativa alle emissioni delle unità termiche civili (unità termica M14) in quanto impianto sotto soglia per il quale non è richiesta l'autorizzazione;

preso atto altresì che la Ditta con la medesima nota ha comunicato l'intenzione di dismettere l'attuale impianto di demineralizzazione, ove vengono trattate le acque prelevate da pozzo per produrre vapore, con un impianto ad osmosi inversa e che le acque di scarico continueranno ad essere inviato all'impianto di depurazione presente nello stabilimento;

vista la nota di data 21 ottobre 2015, prot. n. 52160 (ns. prot. n. 538258), con la quale il Comune di Rovereto esprime parere favorevole all'accoglimento delle modifiche proposte dalla Ditta in relazione alle emissioni in atmosfera;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 0003425 di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 549445, di data 16 ottobre 2014) emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, prestata nei confronti della Ditta per l'ammontare di Euro 568.102,86 nell'interesse della Ditta, a copertura "delle spese per la bonifica ed il ripristino delle aree interessate, delle installazione e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti dell'esercizio delle attività di smaltimento" effettuate presso l'impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in parola, come previsto dall'art. 88 del T.U.L.P.;

ritenuto di poter pertanto procedere all'aggiornamento dell'AIA vigente, sostituendo l'allegato 2 "Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni" allegato all'AIA del 24 ottobre 2014, così come modificato con i successivi aggiornamenti, con l'allegato al presente provvedimento, riconfermando sotto ogni restante profilo quanto previsto dall'AIA;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.:

visto il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

visto il D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

- 1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014, successivamente aggiornata con proprie determinazioni n. 284 del 18 dicembre 2014 e n. 299 del 3 settembre 2015, relativa allo stabilimento per la tintura e l'interlacciatura di fili di nylon 6 e per lo smaltimento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi sito in Rovereto (TN), via del Garda, 40, gestito dalla ditta Aquaspace S.p.A., con sede legale in Arco (TN), via Linfano, 9, sostituendo l'allegato 2 "Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni" allegato alla propria determinazione del 18 dicembre 2014, così come modificato nei successi aggiornamenti, con l'allegato al presente provvedimento;
- 2. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014 e nei successivi aggiornamenti;
- 3. di rammentare che l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame, ovvero a riesame come rinnovo, nei casi previsti dall'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006;
- di stabilire che in via transitoria, fintantoché non saranno ultimate le modifiche autorizzate con la presente determinazione, continuano a valere le prescrizioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con propria determinazione n. 198 del 24 ottobre 2014 e successivi aggiornamenti;
- 5. di dare atto che la presente autorizzazione è coperta dalla fideiussione bancaria n. 0003425 di data 2 ottobre 2014 (ns. prot. n. 549445, di data 16 ottobre 2014), emessa dalla Cassa Rurale Alto Garda, con sede in Arco (TN), via delle Magnolie, 1, nell'interesse della Ditta;
- 6. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, la Ditta è tenuta a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni:
- 7. di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Aquaspace S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Rovereto (TN), al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche ed energetiche, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al Servizio Antincendi e protezione civile ed all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- 8. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

MTa/om

Allegato:

- allegato 1: valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni.

8 di 36

ALLEGATO 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo, prescrizioni

Materie prime e capacità produttiva

La tabella seguente riporta i quantitativi massimi che possono essere trattati per le diverse attività effettuate nello stabilimento:

Tabella 1A: Capacità produttiva – attività IPPC

Codice attività IPPC	Denominazione	Capacità produttiva [tonnellate/anno]	
5.1	Smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno.	162.000 in totale, di cui al massimo 63.000	
5.3a	Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno.	di pericolosi	
6.2	Impianti di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento superi le 10 tonnellate al giorno.	11.315	

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in "Serbatoi o contenitori di materiale inquinante", e dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare entro le successive otto ore il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti: in particolare devono essere riportate le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile, comunque entro le successive 24 ore, termine oltre il quale deve essere sospesa l'attività

produttiva, e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.

Smaltimento rifiuti

Presso l'impianto di depurazione presente nello stabilimento è autorizzato lo smaltimento dei rifiuti (operazioni di smaltimento D15 – D14 – D13 – D9 – D8) elencati nella tabella 1B.

L'autorizzazione al trattamento di rifiuti è subordinata alla modifica ed integrazione dell'impianto di depurazione esistente, che dovrà essere conforme con quanto descritto negli elaborati presentati in sede di domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Tabella 1B: Rifiuti liquidi in ingresso all'impianto (operazioni di smaltimento D15 – D14 – D13 – D9 – D8).

Codice CER	Descrizione				
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI				
01 05	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione				
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci				
01 05 05*	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli				
01 05 06*	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose				
01 05 07	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06				
01 05 08	Fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01				
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI				
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca				
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale				
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia				
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa				
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti				
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente				
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				

Codice CER	Descrizione				
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia				
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti				
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione				
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
02 00 03	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffe,				
02 07	tè e cacao)				
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima				
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche				
02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici				
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione				
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE				
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone				
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)				
03 03 05	Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta				
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio				
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10				
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE				
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce				
04 01 02	Rifiuti di calcinazione				
04 01 04	Liquido di concia contenente cromo				
04 01 05	Liquido di concia non contenente cromo				
04 02	Rifiuti dell'industria tessile				
04 02 14*	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici				
04 02 15	Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14				
04 02 16*	Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose				
04 02 17	Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16				
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO DEL CARBONE				
05 01	Rifiuti della raffinazione del petrolio				
05 01 02*	Fanghi da processi di dissalazione				
05 01 06*	Fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature				
05 01 13	Fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie				
05 01 14	Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento				
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI				

Codice CER Descrizione					
06 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi				
06 01 01*	Acido solforico ed acido solforoso				
06 01 02*	Acido cloridrico				
06 01 03*	Acido fluoridrico				
06 01 04*	Acido fosforico e fosforoso				
06 01 05*	Acido nitrico e acido nitroso				
06 01 06*	Altri acidi				
06 02*	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi				
06 02 01*	Idrossido di calcio				
06 02 03*	Idrossido di ammonio				
06 02 04*	Idrossido di sodio e di potassio				
06 02 05*	Altre basi				
06 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici				
06 03 11*	Sali e loro soluzioni, contenenti cianuri				
06 03 13*	Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti				
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13				
06 04	Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03				
06 04 05*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti				
06 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti				
06 05 02*	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose				
06 05 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02				
06 06	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione				
06 06 02*	Rifiuti contenenti solfuri pericolosi				
06 06 03	Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02				
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI				
07 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base				
07 01 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 01 08*	Altri fondi e residui di reazione				
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali				
07 02 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 02 08*	Altri fondi e residui di reazione				
07 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)				
07 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 03 04*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri				

Codice CER	Descrizione				
07 04	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 05), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici				
07 04 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 04 03*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri				
07 04 04*	Altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri				
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici				
07 05 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 06	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici				
07 06 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11				
07 07	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti				
07 07 01*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri				
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA				
08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici				
08 01 15*	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
08 01 16	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15				
08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19				
08 01 21*	Residui di vernici o di sverniciatori				
08 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)				
08 02 02	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici				
08 02 03	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici				
08 03	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa				
08 03 07	Fanghi acquosi contenenti inchiostro				
08 03 08	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro				
08.03.12*	Scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose				
08.03.13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12				
08 03 14*	Fanghi di inchiostro da stampa, contenenti sostanze pericolose				
08 03 15	Fanghi di inchiostro da stampa, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14				
08 03 16*	Residui di soluzioni chimiche per incisione				

Codice CER	Descrizione				
08 04	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)				
08 04 11*	Fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
08 04 12	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11				
08 04 13*	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
08 04 14	Fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13				
08 04 15*	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose				
08 04 16	Rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15				
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA				
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica				
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa				
09 01 02*	Soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa				
09 01 04*	Soluzioni fissative				
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio				
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)				
10 01 07	Rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi				
10 01 09*	Acido solforico				
10 01 22*	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose				
10 01 23	Fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22				
10 01 26	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento				
10 03	Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio				
10 03 27*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli				
10 03 28	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27				
10 05	Rifiuti della metallurgia termica dello zinco				
10 05 08*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli				
10 05 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08				
10 06	Rifiuti della metallurgia termica del rame				
10 06 09*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli				
10 06 10	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09				
10 07	Rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino				
10 07 07*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli				
10 07 08	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti on quelli di cui alla voce 10 07 07				

Codice CER	Descrizione				
10 08	Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi				
10 08 19*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli				
10 08 20	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19				
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali				
10 13 14	Rifiuti e fanghi di cemento				
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA				
11 01	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)				
11 01 05*	Acidi di decapaggio				
11 01 06*	Acidi non specificati altrimenti				
11 01 07*	Basi di decapaggio				
11 01 08*	Fanghi di fosfatazione				
11 01 09*	Fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose				
11 01 10	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09				
11 01 11*	Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose				
11 01 12	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11				
11 01 13*	Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose				
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13				
11 01 15*	Eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose				
11 03	Rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento				
11 03 02*	Altri rifiuti				
12	PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche				
12 01 08*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni				
12 01 09*	Emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni				
12 01 14*	Fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose				
12 01 15	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14				
12 03	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)				
12 03 01*	Soluzioni acquose di lavaggio				
12 03 02*	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore				
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili, 05 e 12)				
13 01	Scarti di oli per circuiti idraulici				
13 01 04*	Emulsioni clorurate				
13 01 05*	Emulsioni non clorurate				

Codice CER	Descrizione				
13 05	Prodotti di separazione olio/acqua				
13 05 02*	Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua				
13 05 03*	Fanghi da collettori				
13 05 07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua				
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
16 03	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati				
16 03 03*	Rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose				
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03				
16 03 05*	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose				
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05				
16 07	Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)				
16 07 08*	Rifiuti contenenti olio				
16 07 09*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose				
16 10	Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito				
16 10 01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose				
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01				
16 10 03*	Concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose				
16 10 04	Concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03				
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*				
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
17 05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio				
17 05 05*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose				
17 05 06	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05				
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)				
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)				
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				
18 01 07	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06				
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie				
18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose				
18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05				

Codice CER				
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELIJACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE			
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti			
19 01 06*	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi			
19 02	Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)			
19 02 04	Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso			
19 02 05*	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose			
19 02 06	Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05			
19 04	Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione			
19 04 04	Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati			
19 06	Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti			
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani			
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale			
19 07	Percolato di discarica			
19 07 02*	Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose			
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02			
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti			
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia			
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			
19 08 07*	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico			
19 08 08*	Eluati di sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose			
19 08 11*	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose			
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11			
19 08 13*	Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali			
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13			
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale			
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua			
19 09 03	Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione			
19 09 06	Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico			
19 11	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio			

Codice CER	Descrizione
19 11 03*	Rifiuti liquidi acquosi
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 03*	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 04	Fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
19 13 05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
19 13 07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
19 13 08	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

I rifiuti pericolosi devono inoltre presentare esclusivamente una o più delle caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento (UE) n. 1357/2014 riportate nella seguente Tabella 1C:

Tabella 1C: Classi di pericolosità ammesse all'impianto

Classi di pericolosità	Descrizione		
HP 4 "irritante — irritazione cutanea e lesioni oculari"	rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari		
HP 5 "tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione"	rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione		
HP 6 "tossicità acuta"	rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione		
HP 7 "cancerogeno"	rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza		
HP 8 "corrosivo"	rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea		
HP 10 "tossico per la riproduzione"	rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie		
HP 11 "mutageno"	rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula		
HP 14 "ecotossico"	rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali		

La conduzione dell'impianto e la gestione dell'attività di stoccaggio e smaltimento devono avvenire come segue:

- a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 121 del 1 febbraio 2013, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- c) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2254 del 24 ottobre 2013, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto;
- d) nel rispetto di quanto indicato dal Piano stralcio relativo ai rifiuti pericolosi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004:
- e) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- f) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, delle zone dedicate alla miscelazione di rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di smaltimento devono essere gestite in conformità alla planimetria denominata "Punti raccolta rifiuti", presentata dalla Ditta in data 30 settembre 2015, ns. prot. n. 498854 (allegato 4);
- g) nel rispetto del Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989;
- h) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di smaltimento cui sono destinati;
- i) la classificazione dei rifiuti dovrà essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il relativo codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998 (rifiuti non pericolosi) e dall'art. 7 del D.M. 12 giugno 2002, n.161 (rifiuti pericolosi);
- j) l'accettazione ed lo smaltimento di un rifiuto presso l'impianto di depurazione sono subordinati all'esito positivo delle procedure di omologa descritte all'interno del Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso dalla Ditta in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989; gli unici rifiuti che potranno essere conferiti senza la preventiva omologa saranno quelli derivanti da interventi ambientali condotti in situazioni di emergenza: in quest'ultimo caso i rifiuti dovranno necessariamente essere stoccati preventivamente nei sili esterni in deposito preliminare (operazione D15);

- k) devono essere messi a disposizione, in qualsiasi momento, alle autorità competenti ed ai tecnici del Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione ed alla ditta di gestione dell'impianto di depurazione di Rovereto i dati relativi ai rifiuti trattati (formulari e registri di carico/scarico);
- l'operazione D15 deve sempre essere seguita dalle altre attività di smaltimento dei rifiuti effettuate nell'impianto (D14, D13, D9, D8): le uniche eccezioni sono costituite dall'accettazione di rifiuti liquidi che provengono da operazioni di intervento ambientale di emergenza e/o di rifiuti che il gestore, in base a valutazioni svolte al momento dell'arrivo del carico o a seguito di considerazioni logistiche, ritiene non siano trattabili dall'impianto;
- m) la miscelazione dei rifiuti (operazione di smaltimento D13) può essere effettuata solo dopo che sia stata accertata la compatibilità fisica e chimica dei rifiuti, al fine di realizzare miscele di rifiuti ottimizzate per le successive fasi di trattamento;
- n) le operazioni di disimballaggio e svuotamento dei contenitori (fusti/cisternette) predisposti dai diversi produttori devono essere identificate con l'attività di stoccaggio (operazione di smaltimento D15), così come meglio specificato in premessa, ed i fusti/cisternette, svuotati dal loro contenuto, devono essere identificati con il codice CER 15.01.xx;
- o) qualora i rifiuti verificati analiticamente non risultino conformi alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, gli stessi deve essere respinti al produttore ovvero avviati a recupero e/o smaltimento in idonei impianti autorizzati;
- p) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- q) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- r) la zona di conferimento rifiuti (ingresso, pesa fino alle aree di scarico rifiuti) devono essere pavimentate in materiale impermeabile e dotate di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi o dai serbatoi e di adeguato impianto di trattamento;
- s) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio dei rifiuti deve essere asfaltata;
- t) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere

- ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- u) le acque meteoriche provenienti dall'ambito A devono essere preliminarmente trattate in un disoleatore ed in un dissabbiatore e successivamente convogliate nella vasca di equalizzazione per rifiuti diversi del comparto chimico-fisico (V1B);
- v) le acque di prima pioggia provenienti dall'ambito B devono essere preliminarmente trattate in un disoleatore ed in un dissabbiatore e successivamente convogliate nella vasca di controllo dell'impianto chimico-fisico (V2A); le acque di seconda pioggia devono essere scaricate direttamente in fognatura bianca (scarico S2) con una tubazione di by-pass, senza inviarle al successivo trattamento biologico;
- w) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori, la permanenza dei rifiuti nel deposito preliminare (operazione D15) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- x) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- y) i bacini di contenimento a presidio dello stoccaggio di rifiuti allo stato liquido devono essere conformi a quanto riportato nel Piano di Gestione Operativa e Monitoraggio Ambientale trasmesso in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989;
- z) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- aa) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- bb) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- cc) è vietata la sosta nelle aree esterne degli automezzi carichi di rifiuti pericolosi;
- dd) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- ee) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi ed il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- ff) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- gg) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali.

Emissioni in atmosfera

Entro il 24 ottobre di ogni anno (prossima scadenza 24 ottobre 2016) la Ditta deve effettuare gli autonomi controlli sulle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nelle tabelle 2A ed 2B, secondo le modalità riportate nella Tabella 2D, dandone comunicazione preventiva al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nello schema sotto riportato, accertate mediante un prelievo costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune territorialmente competente entro il successivo 24 novembre (prossima scadenza 24 novembre 2015).

Entro il 24 novembre di ogni anno (prossima scadenza 24 novembre 2015) la Ditta deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente i quantitativi di carboni attivi installati e le relative date di sostituzione, riportando gli estremi delle fatture di acquisto.

La Ditta, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento (emissioni E19A ed E32), deve darne comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto, indicando le date di messa a regime e di esecuzione dei primi autonomi controlli. Entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, che deve comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, la Ditta comunica al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto i certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati che devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti riportati nella tabella 2A allegata al presente provvedimento, secondo le modalità riportate nella Tabella 2D, e devono essere costituiti da almeno due prelievi (ciascuno costituito da almeno tre campionamenti e relativo ad almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio) rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime.

La Ditta deve comunicare preventivamente al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente la data di riattivazione delle unità produttive M15, M16 ed M18 (emissioni convogliate E15, E16 ed E18).

Il giorno stesso di riattivazione a regime delle unità produttive M15, M16 ed M18 la Ditta deve effettuare autonomi controlli in corrispondenza delle emissioni convogliate E15, E16 ed E18; tali controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti previsti nella tabella 1A, accertate mediante un prelievo costituito da almeno 3 campionamenti e rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento nelle più gravose condizioni di esercizio. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono riportare le metodiche adottate per il campionamento e per la determinazione degli inquinanti

e devono essere trasmessi al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Rovereto (TN) entro i successivi 30 giorni dalla data di effettuazione degli stessi.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Tabella 2A: limiti alle emissioni e controlli – unità produttive

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori -limite mg/Nm³	Frequenza controlli
	M1	Vaporizzo "Tintoria 1" sezione entrata	E1	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M2	Vaporizzo "Tintoria 2" sezione entrata	E2	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	М3	Vaporizzo "Tintoria 3" sezione entrata	E3	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	М6	Vaporizzo "Tintoria 1" sezione uscita					
	M7	Vaporizzo "Tintoria 2" sezione uscita	E30#	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M8	Vaporizzo "Tintoria 3" sezione uscita					
Tintura su	М9	Forno di essiccazione linee "Tintoria 1" e "Tintoria 2"	E9	•	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
maglia	M10	Forno di essiccazione "Tintoria 3" (4 x 350 kW _{th} alimentato a metano)	E31##	-	NO _x CO COV Nebbie d'olio	350 3.000 100 20	annuale
	M15	Vaporizzo "Tintoria 4" sezione entrata	E15	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M16	Vaporizzo "Tintoria 4" sezione uscita	E16	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M18	Forno di essiccazione "Tintoria 4"	E18	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M4	Vaporizzo "Linea pilota"	E4	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M5	Forno di essiccazione "Linea pilota"	E5	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
Tintura diretta su filo	M17	"Superba 1"	E17	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale

Reparto	Sigla macchina	Descrizione macchina	Sigla emissione	Sistema di abbattimento	Inquinante	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
	M19A	"Superba 2"	E19A	_	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
	M32	"Superba pilota a 3 fili"	E32	-	COV Nebbie d'olio	100 20	annuale
Impianto di	M21.I	Impianto chimico-fisico, inclusi sili di stoccaggio e tettoia fanghi	E21	Scrubber a doppio stadio	COV H ₂ SO ₄ NaOH	100 2 18	•
trattamento di rifiuti	M21.2	Vasche esterne captate	10.000 Nm³/h	Biotrickling	$ m NH_3$ $ m H_2S$	18 4,5	annuale
	M21.3	Cassoni coperti		Carboni attivi	HC1	27	

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa) ed al volume secco;
- i valori limite delle emissioni del forno di essiccazione M10 (punto di emissione E31##) riportati nella Tabella 2A sono riferiti ad un tenore di ossigeno del 17%;
- il valore di concentrazione degli inquinanti nei certificati di analisi relativi agli autonomi controlli periodici del forno di essiccazione M10 (punto di emissione E31##) deve essere riferito ad un tenore di Ossigeno pari al 17%; nei certificati di analisi deve essere riportato anche il tenore di Ossigeno misurato;
- il valore limite per i Composti Organici Volatili (COV) è espresso come Carbonio Organico Totale (vedi nella Tabella 2D parametro "Composti organici volatili (come COT)" metodo strumentale).

Entro il 31 dicembre 2015 la Ditta dovrà inoltre presentare al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali uno studio che valuti la possibilità di implementare dei sistemi di abbattimento al fine di contenere il quantitativo di COV emesso in atmosfera dai forni di essiccazione della linea di "Tintura su maglia" (punti di emissione identificati con le sigle E9, E31## ed E18).

Tabella 2B: limiti alle emissioni e controlli - unità termiche

Reparto	Unità termica	Descrizione unità termica	Sigla emissione	Potenzialità kW _{th}	Inquinante	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
Centrale termica	M12	Produzione di vapore	E12	2.088 (metano)	NOx CO	350 3.000	Biennale (1)
	M13	Produzione di vapore	E13	2.088 (metano)	NOx CO	350 3.000	Biennale (1)

Note:

- i valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), al volume secco e ad un tenore di Ossigeno pari al 3 %;

- il valore di concentrazione degli inquinanti nei certificati di analisi relativi agli autonomi controlli periodici deve essere riferito ad un tenore di Ossigeno pari al 3%; nei certificati di analisi deve essere riportato anche il tenore di Ossigeno misurato.
- (1) Gli autonomi controlli devono essere effettuati soltanto negli anni "pari" (prossima scadenza 24 ottobre 2016).

Per gli altri inquinanti non riportati nelle tabelle 2A e 2B si assumono i valori limite riportati nella tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; per l'emissione identificata con la sigla E21 tali limiti sono ridotti del 10%.

Per quanto riguarda i limiti in flusso di massa di tutti gli inquinanti si assumono i valori riportati nella Tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; per l'emissione identificata con la sigla E21 tali limiti sono ridotti del 10% ed integrati con il limite di 1,8 kg/h per il parametro Carbonio Organico Totale e di 36 g/h per l'inquinante "acido solforico".

I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza.

Scrubber (emissione in atmosfera E21)

Sul condotto di ricircolo dell'acqua degli scrubber (emissione E21) deve essere previsto un sistema di misura del pH con aggiunta automatica di additivi al fine di garantire il mantenimento del valore ottimale del pH stesso.

Biotrickling (emissione in atmosfera E21)

Il biotrickling deve essere:

- realizzato in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria (effetto bordo);
- dotato di un sistema di bagnatura al fine di garantire condizioni di umidità ottimali ed uniformi del letto filtrante, evitando zone disidratate e percorsi preferenziali.

Devono essere misurate l'umidità e la temperatura secondo le modalità riportate nella tabella 2C, applicando in caso di mancato rispetto dei valori di riferimento le procedure descritte nel Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989. Le relative analisi devono essere conservate **per un periodo di almeno tre anni** e rese disponibili ad eventuali richieste da parte delle autorità competenti.

Tabella 2C: monitoraggio del sistema di abbattimento delle emissioni del biotrickling

parametro	valore di riferimento	metodica	frequenza controlli
Umidità relativa	> 80%	Trasduttore di umidità nella condotta di adduzione	Continuo
Temperatura	5°C – 55°C	Sonda di temperatura in uscita dal biotrickling	Continuo

Tabella 2D: metodi analitici per il controllo delle emissioni

Parametro Parametro	Metodo	Norma	Anno
	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 3	2000
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	Manuale	ISO 11338-1+ ISO 11338-2	2003
Raiocarbait i officienci Afoliatici (ii A)	Manuale	UNI EN 1948-1:2006 (solo	2006
		campionamento)	
Mercurio	Manuale	UNI EN 13211	2003
Metalli	Manuale	UNI EN 14385	2004
PCB diossina simili	Manuale	UNI EN 1948-4	2014
PCDD/PCDF	Manuale	UNI EN 1948-1+ UNI EN	2006
		1948-2+ UNI EN 1948-3	
Polveri	Manuale	UNI EN 13284-1	2003
Ammoniaca	Manuale	UNICHIM 632	1984
	Manuale	EPA CTM 027:1997	1997
Cloruri gassosi espressi come HCl	Manuale	UNI EN 1911	2010
Cloro e composti inorganici come HCl	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
Fluoro e composti inorganici come HF (solo	Manuale	DM 25 agosto 2000 – All. 2	2000
gassosi)	Manuale	ISO 15713	2006
Fluoruri gassosi e particellari	Manuale	UNI 10787	1999
Composti organici volatili (singoli composti)	Manuale	UNI EN 13649	2002
Composti organici volatili (come COT)	Strumentale	UNI EN 12619	2013
	Manuale	UNICHIM MU 487	1979
Formaldeide	Manuale	EPA 0011:1996+EPA	1999
Formatdette		8315A:1996	
	Manuale	EPA Method 323	2003
	Manuale	UNICHIM MU 634	1984
Solfuro di idrogeno	Manuale	UNICHIM 634:1984	
Sonaro di Idrogeno		(campionamento) + DPR	
		322/1971 appendice 8 (UV-VIS)	
Monossido di carbonio	Strumentale	UNI EN 15058	2006
Ossidi di azoto	Strumentale	UNI EN 14792	2006
Ossidi di zolfo	Manuale	UNI EN 14791	2006
Ossigeno	Strumentale	UNI EN 14789	2006
Umidità	Manuale	UNI EN 14790	2006
Portata e velocità	Manuale	UNI EN ISO 16911-1	2013

I metodi citati in tabella debbono considerarsi sostituiti da:

- norme di aggiornamento dei metodi stessi;
- decreto previsto all'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con il quale verranno individuati i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni (con l'indicazione di quelli di riferimento), i principi di misura e le modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni, ad integrazione dell'allegato VI alla parte quinta del medesimo decreto legislativo.

Per il campionamento e l'analisi di eventuali parametri non ricompresi nella tabella 2D si applica quanto disposto dal sopra citato art. 271, comma 17, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ossia le pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO o norme internazionali o norme nazionali previgenti.

Tabella 2E: emissioni di sicurezza ed emergenza

Reparto	Descrizione macchina	Sigla enissone	Sistema di abbattimento	Inquinante	Frequenza controlli
Cto coo oci octomi	Serbatoio acido acetico	EE01	-	CH₃COOH	Non richiesto
Stoccaggi esterni additivi	Serbatoio acido cloridrico	EE02	-	HC1	Non richiesto
additivi	Serbatoio soda caustica	EE03	-	NaOH	Non richiesto
	Alimentazione gas unità termica M11	EE04	-	CH₄	Non richiesto
Centrale termica	Alimentazione gas unità termica M12	EE05	-	CH ₄	Non richiesto
	Alimentazione gas unità termica M13	EE06	-	CH ₄	Non richiesto
Tintura su maglia	Alimentazione gas forni di essiccazione	EE07	-	CH ₄	Non richiesto
Cabina	Tubi di adduzione	EE08	-	CH ₄	Non richiesto
decompressione metano	Tubo di bypass	EE09	-	CH ₄	Non richiesto
Immionto di	Stoccaggi esterni	EE10	-	COV	Non richiesto
Impianto di trattamento di rifiuti	Stoccaggi esterni	EE11	-	COV	Non richiesto
trattamento di filiuti	Stoccaggi esterní	EE12	-	COV	Non richiesto

Scarichi idrici

Entro il 24 ottobre di ogni anno (prossima scadenza 24 ottobre 2016) la Ditta deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche, nelle più gravose condizioni di esercizio, relativamente alla determinazione delle concentrazioni degli inquinanti e con le frequenze stabilite nelle tabelle 3A e 3B, secondo quanto stabilito dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 (attualmente un campione mediocomposito della durata di tre ore nelle fasi più significative del processo) e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo "Metodi analitici per il controllo delle emissioni", dandone comunicazione preventiva (ad esclusione degli autonomi controlli bimestrali) al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente. I relativi certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere trasmessi al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune territorialmente competente entro il successivo 24 novembre (prossima scadenza 24 novembre 2015). Per gli autonomi controlli periodici con frequenza semestrale, le scadenze devono intendersi come di seguito specificato:

- **24 ottobre**, con trasmissione dei relativi certificati di analisi entro il successivo 24 novembre;
- 24 aprile, con trasmissione dei relativi certificati di analisi entro il successivo 24 maggio.

Entro il 24 novembre di ogni anno (prossima scadenza 24 novembre 2015) la Ditta deve trasmettere anche i certificati di analisi degli autonomi controlli bimestrali relativi al periodo di riferimento.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, la Ditta deve informare entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente, indicando le presunte cause del superamento e le azioni correttive eventualmente intraprese. All'atto del ripristino delle normali condizioni di esercizio la Ditta deve ripetere gli autonomi controlli quantomeno in riferimento ai parametri oggetto dei superamenti, secondo le modalità sopra prescritte.

Scarico S1 (scarico in fognatura nera)

Lo scarico S1 a convoglia in fognatura nera le acque di processo utilizzate nello stabilimento, ivi comprese le acque di controlavaggio dell'addolcitore e dell'impianto ad osmosi inversa, le acque depurate in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti, gli spurghi delle sezioni acida e basica degli scrubber e del biotrickling, il refluo liquido raccolto dalla pompa di sentina posta nel bacino di contenimento dei sili, nonché gli scarichi domestici dello stabilimento.

L'impianto di depurazione posto a presidio dello scarico S1 deve essere costituito da:

- vasca di equalizzazione dell'impianto chimico-fisico;
- impianto di trattamento dei rifiuti oleosi (disoleatore, vasca di coagulazione, vasca di neutralizzazione, flottatore);
- impianto di trattamento chimico-fisico (vasca di coagulazione-decomplessazione, vasca di neutralizzazione, vasca di flocculazione, vasca di decantazione, vasca di compensazione, post-raffinazione, filtrazione su sabbia);
- trattamento biologico (vasca di controllo del chimico-fisico, vasca di equalizzazione del biologico, vasca di pre-denitrificazione, vasca di nitrificazione/ossidazione);
- sedimentatore;
- sistema a sabbia ed a carboni attivi.

Tabella 3A: limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli

Inquinante.	Valore limite	Frequenze di monitoraggio	
pН	6-8,5	Semestrale	
Temperatura	30°C	Semestrale	
Colore	Non percettibile su spessore 10 cm con diluizione 1:40	Semestrale	
Odore	Non deve essere causa di molestie	Semestrale	
Materiali grossolani	Assenti	Semestrale	
Solidi sospesi totali	100 mg/l	Semestrale	
Materiali sedimentabili	10 ml/l	Semestrale	
BOD5	250 mg/l	Semestrale	
COD	500 mg/l	Semestrale	
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	Semestrale	
Alluminio come Al	1 mg/l	Bimestrale	
Arsenico come As	0,5 mg/l	Semestrale	
Bario come Ba	10 mg/l	Semestrale	
Boro come B	2 mg/l	Semestrale	
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	Semestrale	
Cromo III come Cr	2 mg/l	Bimestrale	
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	Semestrale	
Ferro come Fe	2 mg/l	Bimestrale	
Manganese come Mn	2 mg/l	Bimestrale	
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	Semestrale	
Nichel come Ni	0,5 mg/l	Semestrale	
Piombo come Pb	0,1 mg/l	Semestrale	
Rame come Cu	0,1 mg/l	Semestrale	
Selenio come Se	0,01 mg/l	Semestrale	
Stagno come Sn	2 mg/l	Semestrale	
Zinco come Zn	0,5 mg/l	Semestrale	
Cianuri come CN-	0,1 mg/l	Semestrale	
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	Semestrale	
Solfiti come SO ₄ ²⁻	l mg/l	Semestrale	
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	Semestrale	
Solfati come SO ₄ ²	1.000 mg/l	Semestrale	
Cloruri come Cl	1.200 mg/l	Semestrale	

Inquinante	Valore limite	Frequenze di monitoraggio
Fluoruri come F	6 mg/l	Semestrale
Fosforo totale come P	10 mg/l	Semestrale
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	30 mg/l	Semestrale
Azoto nitroso come N	0,6 mg/l	Semestrale
Azoto nitrico come N	30 mg/l	Semestrale
Azoto totale		Semestrale
(organico+ammoniacale+nitroso+nitrico)	80 mg/l	
Grassi e oli animali/vegetali	40 mg/l	Semestrale
Oli minerali	5 mg/l	Semestrale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	Bimestrale
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	Semestrale
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	Semestrale
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	Semestrale
Solventi clorurati	0,5 mg/l	Semestrale
Tensioattivi	4 mg/l	Semestrale
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	
Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica	
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	Semestrale

La portata dei liquami scaricati in fognatura non deve essere superiore a 70 m³/h.

La Ditta deve installare sullo scarico finale S1, prima dell'immissione nella fognatura comunale delle acque nere:

- un idoneo punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo;
- un totalizzatore del volume scaricato giornalmente nella fognatura;
- un analizzatore di materiali in sospensione totali;
- un misuratore di potenziale redox.

I dati forniti dagli ultimi 3 sistemi dovranno essere resi disponibili presso il depuratore provinciale di Rovereto, secondo le modalità concordate con i tecnici del Servizio Gestione degli impianti della Agenzia per la Depurazione della Provincia autonoma di Trento e specificate nella nota inviata dalla Ditta in data 10 ottobre 2014, ns. prot. n. 538921. Non appena l'Agenzia sarà in grado di ricevere i dati trasmessi con un segnale analogico 4–20 mA lo comunicherà al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed alla Ditta, che dovrà conseguentemente adeguare entro congruo termine il sistema di trasmissione.

L'autorizzazione allo scarico in fognatura nera può essere revocata in caso di problemi di smaltimento del materiale flottato nel reparto dissabbiatore/flottatore dell'impianto di depurazione pubblico finale o su richiesta motivata dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione finale.

Entro il 24 ottobre 2017 la Ditta deve presentare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali uno studio che descriva i risultati della campagna di sperimentazione effettuata

sulle acque in uscita dall'impianto di trattamento dei rifiuti, al fine di valutare la possibilità di riutilizzare dette acque depurate all'interno dello stabilimento.

Autocampionatore (scarico S1)

Sullo scarico S1 deve essere presente e costantemente verificato un campionatore automatico autosvuotante termostatato.

Deve essere controllato costantemente il regolare funzionamento dello stesso, effettuando le necessarie manutenzioni e garantendo l'accesso al personale addetto ai controlli; in caso di avaria o malfunzionamento dello stesso, deve esserne data tempestiva informazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune territorialmente competente, relazionando sulle cause dell'inconveniente e sulle operazioni eseguite per ripristinarne la normale funzionalità.

L'autocampionatore deve essere soddisfare almeno le specifiche di seguito riportate:

- dotato di almeno 24 bottiglie dal volume di almeno 1 litro cadauna;
- programmato per prelevare, ad intervalli regolari, almeno 4 aliquote/ora per un volume complessivo di almeno 1 litro/ora circa;
- le bottiglie così come tutte le tubazioni, sia di aspirazione che di scarico, devono essere di materiale idoneo ad evitare la contaminazione del campione da sottoporre ad analisi;
- dotato di sistema di autopulizia in grado di garantire la qualità del lavaggio al fine di
 evitare contaminazioni e/o effetto memoria; inoltre deve essere previsto un programma
 di pulizia straordinario (sia del sistema di aspirazione che del sistema di stoccaggio e
 conservazione del campione) in modo da garantire sempre un elevato grado di pulizia
 di tutta la struttura;
- dotato di un sistema di frigotermostatazione in grado di garantire costantemente la temperatura di 4°C in qualsiasi stagione dell'anno;
- dotato di un sistema elettronico di controllo delle aperture e delle chiusure sia del vano conservazione dei campioni sia della centralina di controllo/comando dell'autocampionatore; il sistema deve inviare automaticamente una e-mail ad ogni apertura chiusura ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giuridico.appa@provincia.tn.it е tuteladelterritorio@comune.rovereto.tn.it; indirizzi di posta elettronica di riferimento potranno essere modificati dalServzio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, previa comunicazione scritta alla Ditta;
- la tubazione di aspirazione deve essere collocata in un pozzetto posizionato a valle di
 tutte le confluenze soggette a controllo (scarichi idrici industriali) in un punto/pozzetto
 facilmente ispezionabile dal personale addetto al controllo e l'estremità della
 tubazione stessa deve essere facilmente visibile al personale predetto; tale tubazione
 deve essere inoltre completamente ispezionabile e posizionata in maniera fissa alla
 struttura del manufatto (pozzetto);
- lo scarico deve essere posizionato a valle della tubazione di aspirazione e sempre in posizione facilmente visibile;

- le eventuali operazioni di manutenzione ordinaria devono essere programmate con almeno tre giorni lavorativi di anticipo e comunicate per iscritto al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente tramite fax e/o posta elettronica certificata (PEC): a tali operazioni può eventualmente assistere il personale addetto al controllo;
- le operazioni di manutenzione straordinaria e/o interventi di urgenza devono essere comunicati dalla Ditta per iscritto al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro 12 ore dall'intervento, sempre via fax o PEC.

Scarico S2 (scarico in fognatura bianca)

In accordo con quanto prescritto nel provvedimento di diffida adottato con propria determinazione n. 85 del 19 marzo 2015, così come integrato con propria determinazione n. 249 del 10 agosto 2015, la Ditta deve convogliare i reflui che si accumulano nella vasca finale di raccolta e laminazione delle acque meteoriche e di raffreddamento in testa all'impianto di depurazione biologico, che poi origina lo scarico S1, finché non saranno conclusi gli interventi menzionati nelle suddette determinazioni e non saranno installati e resi funzionanti idonei sistemi di monitoraggio dei reflui che poi saranno scaricati allo scarico S2.

Allo scarico S2 possono essere convogliate le acque di raffreddamento indiretto utilizzate nei reparti di tintoria e di interlacciatura, oltre alle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dall'ambito B.

Tabella 3B: limiti alle emissioni e frequenza degli autonomi controlli

I nquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
pH	6 – 8,5	
Temperatura	30°C	Annuale
Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20	
Odore	Non deve essere causa di molestie	
Materiali grossolani	Assenti	,
Solidi sospesi totali	40 mg/l	
Materiali sedimentabili	0,5 ml/l	
BOD ₅	40 mg/l	
COD	100 mg/l	
Metalli e non metalli tossici totali (As – Cd – Cr (VI) – Cu – Hg – Ni – Pb – Se – Zn)	1,5 mg/l	
Alluminio come Al	1 mg/l	
Arsenico e suoi composti come As	0,5 mg/l	
Bario come Ba	10 mg/l	
Boro come B	2 mg/l	
Cadmio come Cd	0,01 mg/l	
Cromo totale	2 mg/l	

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
Cromo III come Cr	2 mg/l	
Cromo VI come Cr	0,1 mg/l	
Ferro come Fe	2 mg/l	
Manganese come Mn	2 mg/l	
Mercurio come Hg	0,005 mg/l	
Nichel come Ni	0,5 mg/l	
Piombo come Pb	0,1 mg/l	
Rame come Cu	0,1 mg/l	
Selenio come Se	0,01 mg/l	
Stagno come Sn	2 mg/l	
Zinco come Zn	0,5 mg/l	
Cianuri come CN	0,1 mg/l	
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,1 mg/l	
Solfiti come SO ₄ ²⁻	1 mg/l	
Solfuri come H ₂ S	0,5 mg/l	
Solfati come SO ₄ ²	1000 mg/l	
Cloruri come Cl	1200 mg/l	
Fluoruri come F	6 mg/l	
Fosforo totale come P	1 mg/l	
Azoto ammoniacale come NH ₄ ⁺	3 mg/l	
Azoto animonacaie come 14114 Azoto nitroso come N	0,3 mg/l	
Azoto nitrico come N	10 mg/l	
Azoto totale come N		
	10 mg/l	
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l	
Oli minerali	5 mg/l	
Idrocarburi totali	5 mg/l	
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,1 mg/l	
Aldeidi come H-CHO	0,5 mg/l	*
Solventi organici aromatici	0,1 mg/l	
Solventi organici azotati	0,1 mg/l	
Solventi clorurati	0,5 mg/l	
Tensioattivi totali	2 mg/l	
Pesticidi fosforati	0,05 mg/l	
Pesticidi totali (esclusi i fosforati):	0,05 mg/l	
tra cui:	0.01	
- aldrin	0,01 mg/l	
- dieldrin	0,01 mg/l	
- endrin	0,002 mg/l	
- isodrin	0,002 mg/l	
Pesticidi clorurati	0,05 mg/l	
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	
Prova di tossicità per i pesci	Nelle 24 ore della durata della prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova	

Inquinante	Valore limite	Frequenza di monitoraggio
	biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte	
Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica	
Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l	

Sullo scarico finale S2, prima dell'immissione nella fognatura comunale delle acque nere, deve essere presente e reso accessibile al personale addetto al controllo un idoneo punto di ispezione e prelievo.

E' fatta salva la facoltà di fissare limiti di emissione più restrittivi nei casi in cui i valori fissati nella tabella 3B impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque del corpo recettore, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico si applicano i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and WasteWater. In alternativa è possibile usare altri metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) o europeo (CEN). Eventuali altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere indicato il metodo adottato.

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Rovereto.

Inoltre, ove applicabili, devono essere rispettati i limiti differenziali stabiliti dal decreto 11 dicembre 1996 recante "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Piano di monitoraggio e controllo

La Ditta deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 16 novembre 2015, ns. prot. n. 587989. La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del

D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni prevista dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, sarà effettuata con frequenza annuale.

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli analitici:

Matrice ambientale	Parametri analítici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29- decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006	
Emissioni in atmosfera	Verifica dei parametri riportati in Tabella 2A per le emissioni identificate con la sigla E31## ed E21.	
Scarichi idrici	Verifica dei parametri riportati in Tabella 3A per lo scarico S1.	
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti nello stabilimento.	